

N. R.G. 245-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	Presidente
Dott.ssa Maurizio ATZORI	Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 245-1/2024 PU da:

CUBELLIS LETIZIA (C.F. CBLLTZ87E54A944N)

NICASTRO ROMINA BELEN (C.F. NCSRNB88L68Z600)

rappresentate e difese dall'avv. Bruno Laudi (C.F. LDABRN64C28A952C) e dall'Avv. Francesco Pizzuti (C.F. PZZFNC83S17G942K)

- ricorrenti

nei confronti di

KALESTESIA S.R.L. - codice fiscale e partita Iva 03646041206, con sede legale a [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED],

Rappresentata e difesa dall'avv. Davide Compagni (C.F. CMPDVD75A15G224R)

- resistente

Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024 è stata proposta da Cubellis Letizia e Nicastro Romina Belen istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Kalestesia s.r.l. ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), deducendo il mancato pagamento delle spettanze retributive non corrisposte per una somma rispettivamente di euro [REDACTED], oltre accessori e spese legali, e di euro [REDACTED], oltre accessori e spese legali, accertata dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bologna in data 13/06/2024 e 16/06/2024.



Kalestesia S.r.l. si è costituita e ha eccepito la propria condizione di imprenditore minore ai sensi dell'art. 2 comma I, lett. d) CCI e di aver presentato ricorso all'OCC presso l'Ordine dei Commercialisti di Bologna, al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale e, contestualmente, l'apertura della liquidazione controllata.

All'udienza del 16 ottobre 2024, la società resistente ha dato atto di avere depositato in la relazione del Gestore della Crisi e la relativa documentazione, mentre le ricorrenti hanno rappresentato l'interesse ad accedere al Fondo di Garanzia.

La decisione è stata rimessa al Collegio.

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art. 27*, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società la sede, risultante dal Registro delle imprese e corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario.

Dalla documentazione contabile prodotta e, in particolare, dai bilanci, dalle dichiarazioni Irap e IVA e dalle dichiarazioni dei redditi risulta che negli ultimi tre anni la società non ha prodotto ricavi superiori a 200.000, né ha acquisito cespiti per oltre 300.000 euro e che i debiti accertati si attestano ben al di sotto di 500.000 euro, ai sensi dell'art.2 lett. d) CCI.

Ne deriva che, come eccepito dalla società resistente, non risultano superate le soglie richiamate all'art. 121, I comma, CCI; conseguentemente, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va respinta.

Può quindi essere esaminata la richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta dalla stessa debitrice.

Al riguardo va osservato che dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione in atti emerge che la società resistente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art. 2*, I comma, lett. c) CCI).

Nella relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott.ssa Samanta Garagnani, si dà atto della valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltretutto dell'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

La richiesta della parte resistente può, pertanto, trovare accoglimento.

Tutti i beni della società e le giacenze dei conti correnti bancari, la cui verifica sull'effettiva consistenza è demandata al Liquidatore, devono ritenersi acquisite alla procedura.



Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore la dott.ssa Samanta Garagnani, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, dotata della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *“crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (*“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il*



buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell’art. 2 comma I CCI.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

rigetta

l’istanza di apertura Liquidazione giudiziale;

dichiara

l’apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

KALESTESIA S.R.L. - codice fiscale e partita Iva 03646041206, con sede legale a [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], esercente l’attività di Servizi degli istituti di bellezza;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Samanta Garagnani, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all’art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l’elenco dei creditori, se non già presente;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;



- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 22 ottobre 2024

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo

